

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1520

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCHI, LULLI, BOFFA, BRANDOLINI, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, FEDI, FERRARI, LOVELLI, MARGIOTTA, MIGLIOLI, MOTTA, NARDUCCI, PORTAS, QUARTIANI, REALACCI, RIA, ROSATO, VANNUCCI

Modifiche all'articolo 2598 del codice civile e all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e altre disposizioni per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione dei prodotti di provenienza e di origine italiana e in materia di repressione della contraffazione e dell'abusivismo commerciale

Presentata il 23 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'abusivismo commerciale, la contraffazione delle merci, la contraffazione prodotti di provenienza o di origine italiana sono questioni sempre più rilevanti nel rapporto tra legalità e attività produttive.

Negli ultimi anni sono stati assunti in merito diversi provvedimenti. Resta l'urgenza di ulteriori interventi e in tal senso sono state avanzate diverse proposte di legge nella precedente legislatura e all'inizio di questa, che possono convergere su un unico testo normativo.

Da una parte va considerato che la tutela dei prodotti tipici del *Made in Italy*

sui mercati mondiali ha avuto negli anni recenti un notevole impulso sul piano normativo, che ha preso avvio in particolare dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). In tale legge, infatti, sono state inserite disposizioni per il sostegno e la promozione della produzione italiana e a tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri. È stata, inoltre, prevista, a tutela delle merci prodotte integralmente in Italia o considerate prodotto italiano ai sensi della normativa europea in materia di origine, la regolamentazione dell'etichettatura *Made in Italy*, nonché la pos-

sibilità di adottare un apposito marchio, al fine di rafforzare la riconoscibilità dei prodotti italiani all'estero.

Con il cosiddetto « decreto competitività » (decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005) il legislatore ha rafforzato la lotta alla contraffazione, attribuendo rilevanza penale anche alle fallaci indicazioni di origine che, stando all'attuale testo, si concretizzano nell'« uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ».

Alla luce della legge finanziaria 2004, in particolare del comma 49 dell'articolo 4, e del « decreto competitività », la Corte di cassazione ha parzialmente rivisto il concetto di « origine imprenditoriale » dei prodotti, secondo cui l'espressione « origine o provenienza » del prodotto si interpretava in relazione al soggetto cui si deve far risalire la responsabilità giuridica e produttiva e che pertanto garantisce la qualità del prodotto. Con la sentenza n. 2648 del 2006, la terza sezione della Corte di cassazione ha infatti parzialmente corretto questa impostazione, per i prodotti la cui notorietà è strettamente legata alla provenienza italiana (come nel caso dei capi d'abbigliamento, a cui la sentenza si riferisce).

Respingendo il ricorso di un'azienda italiana, importatrice di vestiti sportivi dalla Moldavia, contro il sequestro probatorio di alcuni capi disposto dal pubblico ministero, la Cassazione ha ridisegnato la portata della tutela penale anche in virtù delle novità intervenute in materia con la legge finanziaria 2004, che ha ridato vigore al concetto geografico di provenienza dei prodotti. La manovra economica, infatti, ha chiamato la disciplina europea a far da guida nella tutela anche penale del consumatore, non solo per i prodotti industriali e per il settore alimentare. La sentenza richiama infatti la disciplina europea delle indicazioni d'origine, secondo cui (articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992) si intendono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese, ovvero,

qualora alla produzione delle merci contribuiscano due o più Paesi, si definisce come Paese d'origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Con la citata sentenza, i giudici della Corte di cassazione hanno elaborato il seguente principio di diritto: « Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517) la commercializzazione di beni del settore dell'abbigliamento con la dicitura "Italy", che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiani, siano stati confezionati all'estero da maestranze non italiane, in quanto in questo particolare settore l'Italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni ha l'intento di conferire al prodotto una maggiore affidabilità promuovendone l'acquisto ».

Nonostante la normativa di tutela del *Made in Italy* e di lotta alla contraffazione, che abbiamo ripercorso, abbia creato un argine a comportamenti distorsivi della competitività, di fatto, attraverso una articolata strategia, messa in piedi da numerose aziende presenti sul suolo italiano e condotte in massima parte da immigrati, si riescono a superare i vincoli introdotti sfruttando dei vuoti normativi rimasti insoluti. La strategia è la seguente:

a) all'origine vengono prodotti all'estero, in Cina o altre località a basso costo di manodopera, enormi quantitativi di capi di abbigliamento;

b) tali capi di abbigliamento vengono quindi esportati in Italia per essere « acquistati » dagli immigrati che, attraverso aziende da loro costituite e condotte nel nostro Paese, provvedono a « nazionalizzarli » apponendovi *griffes* registrate presso le camere di commercio e facendo così perdere ogni traccia del luogo in cui sono stati effettivamente realizzati;

c) tali imprese collocano sui mercati occidentali come propri, cioè come articoli prodotti da aziende italiane, i capi

importati su cui è apposto esclusivamente il marchio dell'azienda italiana.

In pratica si sfrutta il vuoto legislativo concernente l'etichettatura d'origine obbligatoria. Infatti tali prodotti non recano la dicitura « *Italy* », ma solo il nome italiano dell'azienda che funge da importatrice del bene prodotto all'estero.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto, all'articolo 2, tutelare i prodotti italiani prevedendo in maniera esplicita che costituisce falsa indicazione anche « l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o da un'altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera ».

Inoltre si prevede che le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate, mediante esatta indicazione dell'origine o rimozione delle false stampigliature, quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

Oltre a questo obiettivo, da perseguire con l'adeguamento normativo proposto, va inoltre considerato che la contraffazione e l'abusivismo commerciale nuocciono alla creatività e all'innovazione, che sono la forza motrice dell'economia italiana, e di conseguenza recano pregiudizio alle piccole e medie imprese creatrici di posti di lavoro e di idee innovatrici, poiché i fabbricanti di falsi, oltre ad approfittare degli investimenti compiuti dall'industria legittima nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti e nella pubblicità, non pagano imposte e contributi sociali, danneggiando quindi le risorse fiscali dei poteri pubblici.

Dobbiamo, quindi, comprendere come il tema della contraffazione sia di particolare rilievo, in quanto va ad intaccare l'esclusività del *design* delle creazioni sui mercati di consumo, la credibilità qualitativa della produzione e l'immagine della nostra industria e del nostro Paese.

La finalità della normativa in tale materia è quella di tutelare i titolari del diritto di proprietà industriale, gli operatori commerciali che lavorano nel settore correttamente ed i consumatori. Gli interessi coinvolti sono differenti e di varia natura: correttezza professionale, salute, immagine aziendale, qualità e sicurezza del prodotto.

Il contraffattore ruba profitti e lavoro a chi lavora nella qualità e per la qualità, a chi vende qualità. La contraffazione comporta gravi danni e può condurre all'insuccesso: l'originalità creativa viene usurpata dal contraffattore, lo stile si deteriora, la distribuzione diviene incontrollata.

Il danno per lo Stato e per la collettività è di carattere economico diretto (evasione fiscale e contributiva) e indiretto (costi sociali e di ordine pubblico, nonché quelli di immagine per il *Made in Italy*), oltre alle perdite sociali derivanti da connessioni non occasionali con il mondo della criminalità organizzata.

Le dimensioni raggiunte e il numero dei soggetti coinvolti rendono indispensabile perseguire linee di azione più incisive, tenendo conto che nel nostro ordinamento esiste una disciplina sia in sede penale sia in sede civile; di fatto, però, si incontrano concrete difficoltà applicative, lungaggini procedurali, difficoltà nell'individuazione della fattispecie violata.

Con la presente proposta di legge, pertanto, oltre a quanto già descritto relativamente all'articolo 2, si mira a reprimere l'abusivismo commerciale, introducendo con l'articolo 1, una nuova fattispecie, tra quelle già previste dall'articolo 2598 del codice civile, di atto di concorrenza sleale, e con ciò determinando una maggiore azione di repressione nei confronti dei commercianti che non operano secondo le regole della trasparenza e della sana competizione sul mercato.

Inoltre, al fine di reprimere all'origine il fenomeno della contraffazione, è prevista, all'articolo 3, la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti materiali contraffatti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-*bis*) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente ».

ART. 2.

1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o da un'altra indicazione sufficiente a evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica ».

ART. 3.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, è disposta la

confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti di cui al numero 3-*bis*) dell'articolo 2598 del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0013000